

Ai gentili clienti
Loro sedi

Al via gli incentivi contributivi per assunzioni di disoccupati nel 2011

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in G.U. n. 52/2012 il decreto che, tra l'altro, libera gli **incentivi contributivi sulle assunzioni di disoccupati nel 2011**. In particolare, le risorse finanziarie sbloccate per dette agevolazioni ammontano ad: *i)* Euro 3.600.000 a titolo di riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età; *ii)* Euro 3.100.000 a titolo di incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata ai datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o indennità speciale di disoccupazione edile *iii)* Euro 80.000 a titolo di prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. **La fruizione delle agevolazioni in commento è subordinata alla condizione che il datore di lavoro: *i)* sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi; *ii)* osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori; *iii)* applichi gli accordi e i ccnl, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Premessa

L'art. 1, comma 33, della L. 220/2010 - estendendo all'anno 2011 le misure sperimentali introdotte, per il 2010, dalla L. 191/2009 per incentivare il reimpiego di determinate categorie di disoccupati, beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito - aveva specificato che detta proroga avrebbe operato con le modalità definite da un successivo DM, nel limite di importi, comunque non

superiori a quelli stabiliti per il 2010, individuati dal medesimo DM, anche a seguito del monitoraggio degli effetti della sperimentazione in tale anno. Tale disposizione è stata attuata con il DM 31 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2012: **si apre, quindi, la strada alla fruibilità dei benefici di cui si tratta anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2011.**

Le agevolazioni in commento, che si rivolgono ai datori di lavoro, **sono tese a promuovere:**

- **l'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;**
- **l'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di contributi, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;**
- **l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.**

Alle agevolazioni in commento **sono ammessi tutti i datori di lavoro**, comprese le cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato.

Come anticipato in premessa, **la fruizione degli stessi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:**

- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i ccnl, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età

L'incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell'anno 2011, di lavoratori che, alla data dell'assunzione, presentino congiuntamente i seguenti **requisiti:**

- **abbiano compiuto 50 anni;**
- **siano titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari**, prevista dall'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'incentivo spetta, altresì, nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2011, sempre che il lavoratore:

- ➔ fosse titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
- ➔ abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell'indennità.

L'incentivo non spetta se:

- ✎ l'assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- ✎ se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto;
- ✎ se il datore di lavoro che assume:
 - ➔ abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
 - ➔ abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

OSSERVA

In questi casi l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avviene al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dai licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario.

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti. L'incentivo in parola consiste nel **riconoscimento di una contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro corrispondente all'aliquota del 10%.**

In buona sostanza, anche i datori di lavoro che abbiano assunto nel 2011 - a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale - lavoratori con almeno 50 anni di età, beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, potranno ottenere il riconoscimento, previa

presentazione di apposita domanda secondo le istruzioni fornite dall'INPS, del regime contributivo agevolato (contribuzione a proprio carico pari al 10%).

Prolungamento della riduzione contributiva, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva

In base al comma 134, secondo periodo, dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, **è riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva prevista, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.**

L'incentivo spetta nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:

- ➔ il mero proseguimento, durante il 2011, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute - il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 - le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
- ➔ la proroga, nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive previste, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta "finestra di uscita") **e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2011.**

L'incentivo, anche in questo caso sotto forma di **regime contributivo agevolato** (contribuzione a proprio carico pari al 10%), **decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione.** In ogni caso **l'incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell'anzianità contributiva.**

Contributo mensile a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile

La proroga dell'incentivo in commento consentirà ai **datori di lavoro che, nel 2011, abbiano assunto a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o, in alternativa, dell'indennità speciale di disoccupazione edile**, di presentare **domanda** (secondo le istruzioni fornite dall'INPS) **per la concessione di un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto e non ancora erogata.**

L'incentivo spetta:

- per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2011;
- nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell'anno 2011 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2011, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- per l'assunzione di lavoratori che siano titolari, alternativamente, dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, o del trattamento speciale di disoccupazione edile,

Nell'ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell'indennità alla data dell'originaria assunzione a tempo determinato

L'incentivo non spetta se:

- l'assunzione/ trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
- se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
- se il datore di lavoro che assume:
 - ➔ abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
 - ➔ abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di

contribuzione figurativa. L'incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

L'importo dell'incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può, comunque, essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno.

L'incentivo spetta nel limite delle risorse stanziare Euro 3.100.000 ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Tabella proroghe incentivi		
Legge	Incentivo	Risorse
Articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 19	Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.	Euro 3.600.000
Articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191	Prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.	Euro 80.000
Articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,	Incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata ai datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o indennità speciale di disoccupazione edile	Euro 3.100.000

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO